



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI BARI
ALDO MORO

Decreto n. 2892

IL RETTORE

- VISTO il D.R. n. 6219 del 17.12.2012 con cui è stato emanato il Regolamento del Centro Linguistico di Ateneo;
- VERIFICATO che, all'art. 6, lett. b) del citato Regolamento, per mero errore materiale, non risulta inserita nella composizione del Consiglio Direttivo, l'ulteriore lettera b1 recante la seguente dizione: "*un componente per la sede decentrata di Taranto*" come deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 13.11.2012;
- RITENUTO di dover integrare l'art. 6, lett. b come sopra specificato;

DECRETA

A parziale rettifica del D.R. n. 6219 del 17.12.2012, il Regolamento del Centro Linguistico di Ateneo è riformulato come segue:

Art. 1 – Costituzione

Presso l'Università degli Studi di Bari è istituito il "Centro Linguistico di Ateneo", al quale viene attribuita autonomia organizzativa e gestionale ai sensi del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Il Centro Linguistico di Ateneo ha la propria sede presso i locali ubicati al 1 piano dell'edificio di Via Garruba 6/b (attuale Facoltà di Lingue e Letterature Straniere).

Le Strutture didattiche possono usufruire dei servizi offerti dal CLA per l'erogazione delle attività formative di lingua previste dai propri Corsi di studio, anche rendendo disponibili i propri spazi e strutture se necessario.

Il presente Regolamento specifica le funzioni del CLA e ne definisce gli organi, disciplinandone la composizione, le competenze e le procedure di funzionamento.

Art. 2 – Funzioni e finalità

Il Centro Linguistico di Ateneo è un Centro di Servizi di Ateneo avente lo scopo di fornire e gestire un supporto costante alla didattica delle lingue straniere nei corsi di laurea e di laurea magistrale.

Il Centro Linguistico di Ateneo persegue i seguenti obiettivi:

a. promuovere ed assicurare la pratica e lo studio delle lingue moderne, compresa la lingua italiana per stranieri, organizzando cicli di esercitazioni volte a favorire il raggiungimento dei diversi livelli di competenza linguistica previsti dalle direttive del Consiglio d'Europa (Quadro di Riferimento Europeo delle Lingue);

b. organizzare ed erogare, di concerto con le Strutture Didattiche interessate, ulteriori attività formative di lingue dell'Unione Europea e, in particolare, di lingua inglese a favore di iscritti a corsi di dottorato di ricerca;

- c. organizzare ed erogare attività formative di lingua italiana per studenti stranieri iscritti, compresi quelli partecipanti al programma Erasmus e ad altri programmi di scambio, nonché per iscritti ai master e ai dottorati di ricerca e per professori e ricercatori visitatori;
- d. organizzare forme di autoapprendimento e accertamento della conoscenza linguistica di ogni tipo e livello rivolti a studenti, docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo dell'Ateneo, nonché il rilascio delle relative certificazioni.
- e. contribuire alla predisposizione dei test di valutazione linguistica effettuati nell'ambito delle prove di accesso all'Ateneo;
- f. favorire rapporti e promuovere collaborazioni con istituzioni universitarie in ambito regionale, nazionale e internazionale;
- g. favorire il collegamento con il territorio, fornendo servizi e consulenze a enti pubblici e privati, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali.

Art. 3 – Risorse

Per il raggiungimento di tali finalità di cui al precedente art. 2 il Centro dispone:

- a. del personale tecnico-amministrativo assegnato al Centro;
- b. dei locali e delle attrezzature tecnico-scientifiche in dotazione al Centro, nonché degli spazi e delle attrezzature messe a disposizione da altre Strutture Didattiche/Dipartimenti;
- c. di un contributo ordinario di funzionamento reso disponibile dalle Strutture Didattiche/Dipartimenti.;
- d. di entrate derivanti da convenzioni con Enti pubblici o privati o eventuali altri soggetti, per attività di servizio, di consulenza o per prestazioni tecniche e/o didattiche (certificazioni linguistiche e corsi di lingua).

Art. 4 – Organi

Sono organi del CLA:

- il Direttore del Centro
- il Consiglio Direttivo

Art. 5 – Il Direttore del Centro

Il Direttore del Centro è un docente di ruolo a tempo pieno nominato dal Rettore.

Il Direttore dura in carica un triennio accademico e non può essere nominato per più di due mandati consecutivi.

Il Direttore:

- a. promuove e coordina le attività istituzionali del Centro, di cui all'art. 2;
 - b. è responsabile della gestione amministrativo - contabile del Centro;
 - c. ha la direzione del personale assegnato al Centro;
 - d. redige e presenta al Consiglio direttivo per l'approvazione il bilancio preventivo, il rendiconto consuntivo, coadiuvato dal segretario amministrativo del Centro Linguistico di Ateneo e presenta inoltre al Rettore una relazione sull'attività del Centro;
 - e. nomina un Direttore Vicario tra i docenti componenti del Consiglio Direttivo;
- Per quanto non contemplato nel presente articolo, il Direttore esercita tutte le attribuzioni previste per il Direttore di Dipartimento.

Art. 6 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- a. il Direttore del Centro, nominato dal Rettore;
- b. un componente per ciascuna delle 5 macroaree scientifiche previste nello Statuto, nominato dal Senato Accademico nell'ambito di una rosa di nominativi indicata dai rappresentanti d'Area scientifica in Senato Accademico;
- b1. un componente per la sede decentrata di Taranto;**
- c. due componenti tra gli esperti linguistici individuati dagli esperti linguistici;
- d. due componenti rappresentanti il personale tecnico-amministrativo individuati dal personale tecnico-amministrativo afferente al Centro;
- e. due componenti rappresentanti gli studenti eletti dal Consiglio degli Studenti.

In caso di mancata designazione di alcuni dei componenti, il Consiglio Direttivo svolge regolarmente le proprie funzioni.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo partecipa il segretario amministrativo del Centro Linguistico di Ateneo con funzioni di segretario verbalizzante.

Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio accademico ed è presieduto dal Direttore del Centro che lo convoca di norma ogni tre mesi o su richiesta di almeno un terzo dei propri componenti.

In caso di dimissioni, trasferimento e altro, ogni componente sarà immediatamente sostituito secondo le procedure necessarie.

Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza degli aventi diritto, detratti gli assenti giustificati. Le decisioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale quello del Direttore.

I verbali del Consiglio Direttivo sono pubblici.

Per quanto non specificatamente indicato, si rimanda alle competenze amministrativo-gestionali demandate dal Regolamento per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità al Consiglio di Amministrazione.

Art. 7

Funzioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo ha poteri di indirizzo generale sull'attività del Centro. In particolare, esso:

- a. approva entro il mese di luglio di ogni anno il programma dell'attività didattica prevista per l'anno accademico successivo sulla base delle proposte pervenute e predispone il relativo piano di spesa;
- b. coadiuva il Direttore nella predisposizione del piano finanziario;
- c. approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo nonché una relazione sull'attività svolta nell'anno accademico precedente che verrà inoltrata al Rettore;
- d. formula proprie proposte per il potenziamento delle attività e delle strutture del Centro, anche sulla base di richieste provenienti dalle singole Strutture Didattiche;
- e. avanza richieste di ampliamento del personale, atte a garantire il funzionamento del Centro;
- f. attua la verifica delle attività svolte dal personale assegnato al Centro e da altri eventuali collaboratori esterni in relazione alle attività programmate;
- g. approva i contratti e le convenzioni di cui al successivo art. 9.

Art. 8
Gestione amministrativa contabile

La gestione amministrativa e contabile del Centro è regolata dal regolamento di contabilità di Ateneo.

Art. 9
Contratti e convenzioni

Mediante appositi contratti e convenzioni, il Centro potrà fornire servizi e consulenze a enti pubblici e privati nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, e fatti salvi i compiti istituzionali prioritari dell'Ateneo.

Art. 10
Entrata in vigore e modifiche del Regolamento

Il presente Regolamento viene emanato dal Rettore con proprio Decreto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione all' Albo Ufficiale di Ateneo.
Le modifiche del presente Regolamento sono approvate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio Direttivo

Bari 10.07.2013

f.to IL RETTORE